

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 75/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice **Presidente**; dall'Avv. Valentina Ramella, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dall'Avv. Alessandro Vannucci **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato **Componente aggiunto** e dell'Avv. Gianfranco Menegali **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 7 maggio 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(332) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa ▪ (nota n. 6069/707 pf13-14 SP/blp del 22.4.2014).

(333) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE RANIERI (Amministratore unico e Legale rappresentante p.t. della Società Reggina Calcio Spa), SERGIO GIORDANO (Presidente del Collegio Sindacale della Società Reggina Calcio Spa), Società REGGINA CALCIO Spa ▪ (nota n. 6070/694 pf13-14 SP/blp del 22.4.2014).

I deferimenti

Con atto del 22/4/2014, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- Il Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VII) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- la Società Reggina Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale.

Con ulteriore atto del 22/4/2014, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- Il Sig. Giuseppe Ranieri, Amministratore unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società Reggina Calcio Spa per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 85, lett. B), paragrafo VI) delle NOIF, in relazione all'art. 10, comma 3, del CGS per non aver documentato agli Organi federali competenti l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;
- Il Sig. Giuseppe Ranieri ed il Sig. Sergio Giordano, quest'ultimo nella qualità di Presidente del Collegio Sindacale della Società Reggina Calcio Spa, per rispondere della

violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, del CGS per avere prodotto alla Co.Vi.So.C. in data 17 febbraio 2014 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di novembre e dicembre 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale;

▪ la Società Reggina Calcio Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante e al Presidente del Collegio Sindacale.

In data 30 aprile 2014 i deferiti in relazione ai due procedimenti, hanno fatto pervenire distinte memorie difensive nelle quali evidenziano che:

- la Lega Calcio avrebbe corrisposto in ritardo rispetto alla tempistica prevista le "rate della mutualità" generando una situazione di criticità finanziaria del sodalizio sportivo;
- il ritardato pagamento ha causato difficoltà finanziarie sfociate nel differimento del versamento delle ritenute IRPEF;
- viene contestato alla Società "il mancato pagamento di somme dovute a titolo creditorio da ex tesserati della Reggina Calcio, cioè da soggetti non più alle dipendenze della Società";
- l'art. 85 delle NOIF indica "tra gli adempimenti da assolvere il pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per il bimestre e per quelli antecedenti, ove non assolto prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati";
- "l'eventuale mancato pagamento di tutto o parte di somme concordate in occasione della risoluzione e definite "incentivo all'esodo" non rientrano nella definizione e nel concetto di "emolumento" di cui all'art. 85 delle NOIF";
- i soggetti che hanno ricevuto "l'incentivo all'esodo" non sono più tesserati con la Reggina Calcio;
- "il calciatore che sottoscrive la risoluzione del contratto interrompe qualsiasi rapporto di natura contrattuale – sportiva con la Società di appartenenza; la separata pattuizione di indennizzo per la anticipata risoluzione dello stesso contratto non è un'obbligazione prevista tra quelle federalmente garantite e sottoposte all'obbligatorietà di assolvimento, pena la applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 del CGS";
- non sarebbe configurabile l'addebito delle dichiarazioni false o mendaci in quanto coloro i quali non hanno ricevuto il pagamento non sono tesserati per la Reggina Calcio Spa, concludono chiedendo il loro proscioglimento dalle incolpazioni ascritte.

Il dibattimento

Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura federale e il legale dei deferiti, i quali hanno preliminarmente chiesto la riunione dei due procedimenti.

La Commissione disciplinare, in accoglimento della richiesta formulata, ha disposto la riunione dei deferimenti.

Il rappresentante della Procura federale, riportandosi agli atti di deferimento ed agli allegati, ha concluso chiedendo, cumulativamente per i due procedimenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, per Giuseppe Ranieri la sanzione dell'inibizione per mesi 5 (cinque), per Sergio Giordano la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due) e per la Società Reggina Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).

Il legale dei deferiti si é riportato alle argomentazioni esposte nelle memorie difensive chiedendo il proscioglimento dei propri assistiti.

Motivi della decisione

I deferimenti sono fondati e vanno accolti.

La gestione economico, amministrativa e finanziaria della Società sportiva e la tempistica degli accrediti che la stessa avrebbe dovuto ricevere, anche da organi istituzionali, risultano essere fattori interni che non possono interferire sulla corretta tempistica dei pagamenti che il sodalizio sportivo deve compiere nei termini previsti dalla normativa sportiva.

Il mancato versamento delle rate della mutualità da parte della Lega Calcio non può quindi essere assunto a “scriminante” del mancato versamento ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai tesserati della Reggina Calcio per le mensilità novembre – dicembre 2013.

Le deduzioni svolte dai deferiti nelle memorie difensive in relazione alla qualificazione del c.d. “incentivo all’esodo” non sono fondate.

In particolare va affermato che l’incentivo all’esodo é certamente equiparabile ad un emolumento. Ed infatti per pagamento degli emolumenti ai tesserati deve intendersi – così come già stabilito in precedenti decisioni di questa Commissione – ogni pagamento eseguito in favore di questi comunque connesso all’intercorso rapporto, anche a prescindere dai tempi di erogazione concordati in sede di risoluzione del rapporto.

La qualifica di incentivo all’esodo quale emolumento impone la osservanza degli obblighi di cui alla specifica normativa.

L’accertato compimento degli illeciti comporta l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Giuseppe Ranieri la sanzione dell’inibizione per mesi 5 (cinque), al Sig. Sergio Giordano la sanzione dell’inibizione per mesi 2 (due) e alla Società Reggina Calcio la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 7.000,00 (€ settemila/00).

(331) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIERO CAMILLI (“patron” della Società US Grosseto FC Srl), Società US GROSSETO FC Srl - (nota n. 6004/840 pf13-14 SS/mg del 16.4.2014).

Il deferimento

Visti gli atti;

letto il deferimento disposto in data 16 aprile 2014 nei confronti di:

- Piero Camilli, “patron” della Società US Grosseto FC Srl, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del CGS per la violazione degli art. 1, comma 1, e 5, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà, correttezza e probità per aver espresso pubblicamente, così come riportati negli articoli pubblicati sul sito www.grossetosport.com e sui quotidiani La Gazzetta di Lecce, Corriere Fiorentino, Il Mattino – Salerno, Grosseto, Il Tirreno – Grosseto, La Provincia in data 07.04.2014, giudizi e rilievi gravemente lesivi della classe arbitrale, mettendone in dubbio la competenza e preparazione, nonché l’imparzialità e la regolarità

dell'operato, in modo tale da ledere il prestigio dell'AIA nel suo complesso, ed altresì mettendo in dubbio la regolarità del campionato e adombrando comportamenti non specificati tendenti a favorire la Società Lecce.

- la Società US Grosseto FC Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del CGS per la violazione ascritta al Sig. Piero Camilli.

Esaminate le deduzioni a difesa depositate tempestivamente dalla US Grosseto con le quali, eccetto il difetto di potestas iudicandi degli Organi di giustizia sportiva in quanto il Camilli non rivestirebbe un ruolo né diretto, né indiretto nella US Grosseto e rilevata l'inapplicabilità dell'art. 1, comma 5, CGS perché nell'attuale stagione sportiva lo stesso Camilli non avrebbe svolto alcun tipo di attività nell'interesse della Società, si conclude per il non luogo a procedere o comunque per il proscioglimento dei soggetti deferiti.

Il dibattimento

Preso atto che il Sig. Piero Camilli non si è costituito in giudizio e dunque non ha partecipato al presente giudizio.

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti con l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- Piero Camilli: inibizione per mesi 4 (quattro) da valere all'atto dell'eventuale nuovo tesseramento dello stesso;
- US Grosseto: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00).

Ascoltato il legale della US Grosseto il quale ha insistito nelle proprie conclusioni ribadendo quanto già esposto nelle note difensive depositate in giudizio.

I motivi della decisione

Valutato che la novella del 2007 ha esteso l'obbligo di osservanza delle Norme federali a tutti i soggetti ai quali sia riconducibile in qualche modo il controllo della Società sportiva e comunque a tutti coloro che svolgono attività all'interno o nell'interesse della stessa. Previsione che determina la possibilità che un soggetto, pur se non tesserato, possa essere rinviato a giudizio dinanzi agli Organi di giustizia sportiva sul presupposto della sua presenza in ambito societario, tale da determinare l'orientamento delle decisioni gestionali, o comunque del suo rapporto con la Società che crea l'apparenza che egli agisca nell'interesse della stessa.

Considerato che l'esigenza di assoggettare alla giurisdizione sportiva persone in apparenza formalmente estranee all'ordinamento è sorta per porre un freno al malcostume di soggetti che occupavano posizioni apicali negli assetti societari salvo poi non esserne tesserati. Tali soggetti, invocando il mancato possesso di status, potevano porre in essere comportamenti in totale spregio delle Istituzioni e della normativa federale, ben sapendo che nessun procedimento disciplinare sarebbe mai stato iniziato nei loro confronti o comunque avrebbe potuto avere esiti pregiudizievoli.

Ritenuto che l'introduzione dell'art. 1, comma 5, CGS appare quanto mai valida allo scopo. Considerato che, a questo punto, l'accertamento della Commissione disciplinare deve essere effettuato sulla natura delle dichiarazioni rese, sulle intenzioni di chi le ha effettuate e sulla posizione assunta dalla Società in relazione alle stesse.

Valutato che il Sig. Piero Camilli, per anni in passato Presidente della Società, pur se la Società oggi formalmente appartiene ai Signori Vincenzo e Luciano Camilli (a lui strettamente legati da strettissimo vincolo familiare) ha utilizzato espressioni che indicano,

senza ombra di dubbio, la personalizzazione di quella che lui ritiene un'ingiustizia, riferendosi alla Società come ad una sua proprietà e che le dichiarazioni dallo stesso effettuate tradiscono la evidente volontà di agire nell'interesse del Grosseto.

Considerato che, a conferma di un ruolo di fatto del Sig. Piero Camilli all'interno della Società vale anche la mancata costituzione in giudizio del Camilli che ben conosce, peraltro, gli Organi della giustizia sportiva ed il comportamento difensivo del Grosseto il quale, nelle proprie deduzioni difensive, si è limitato a discutere della estraneità del Camilli dalla Società avallando o comunque non smentendo il "patron" dal quale evidentemente non ha inteso prendere le distanze, lasciando pertanto che in capo alla Società si determinino i conseguenti effetti negativi o positivi.

Ritenuto che le considerazioni effettuate dal Camilli vanno al di là del legittimo esercizio del diritto di critica, rivelando, invece, di essere frutto di risentimento per un presunto danneggiamento del Grosseto ed un reiterato favoreggiamento a favore della squadra del Lecce.

Rilevata la idoneità lesiva delle dichiarazioni di cui all'atto di deferimento, in relazione sia al ruolo di preminenza rivestita dal Camilli, ancorché privo di cariche ufficiali, sia all'attribuzione di un fatto ben determinato (quali il danneggiamento a carico del Grosseto ed i favoritismi a favore del Lecce) dei quali non è stata provata la verità; attesa, altresì, l'inesistenza di qualsiasi rettifica da parte del deferito e di dissociazione, da parte della Società, dalle dichiarazioni lesive.

Ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

in accoglimento del deferimento, la Commissione disciplinare nazionale irroga le seguenti sanzioni:

- per Piero Camilli: inibizione per mesi 4 (quattro) con decorrenza dal momento dell'eventuale nuovo tesseramento dello stesso;
- per la Società US Grosseto FC Srl: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00).

(268) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO OLIVA (Presidente della Società ASD Caira CF), Società ASD CAIRA CF - (nota n. 4864/876 pf12-13 MS/vdb del 10.3.2014).

Il deferimento

Letti gli atti;

visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 10 marzo 2014 nei confronti di Alessandro Oliva, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Caira CF per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF per non aver depositato gli accordi economici relativi alle calciatrici tesserate per la Società ASD Caira CF per la stagione sportiva 2012-2013 entro il 15° giorno successivo alla stipula;

la Società ASD Caira CF, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per la violazione ascritta al proprio Presidente.

Preso atto che non si è costituito in giudizio nessuno dei soggetti deferiti.

Il dibattimento

Ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l'affermazione dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Alessandro Oliva: inibizione per mesi 3 (tre);
- per la ASD Caira CF: ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

I motivi della decisione

Rilevato che l'art. 94 ter, comma 2, delle NOIF prevede in effetti l'obbligo della sottoscrizione degli accordi economici annuali e il successivo deposito degli stessi, entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo dalla sottoscrizione, a cura della Società e con contestuale comunicazione al calciatore.

Ritenuto che il mancato deposito degli accordi economici relativi alle proprie calciatrici tesserate per la stagione sportiva 2012-2013 da parte della Società ASD Caira CF comporta, pertanto, la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 94 ter, comma, 2 ascrivibile al proprio Presidente, Sig. Alessandro Oliva, per immedesimazione organica con la Società;

Considerato che la mancata difesa da parte dei soggetti deferiti vale come ulteriore conferma dei comportamenti illeciti tenuti dai soggetti deferiti.

Ritenute congrue le sanzioni richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

In accoglimento del deferimento, la Commissione disciplinare nazionale irroga le seguenti sanzioni:

- per Alessandro Oliva: inibizione di mesi 3 (tre);
- per la ASD Caira CF: ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

Pubblicato in Roma il 7 maggio 2014.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete